

FEDERAZIONE PARALIMPICA ITALIANA CALCIO BALILLA

CALCIO BALILLA – **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

Approvato dal Consiglio Federale del 15/11/2020

Approvato dalla Giunta del CIP ai fini Sportivi, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 lettera F dello Statuto del CIP in data 17/12/2020

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA



PARTE PRIMA

TITOLO I – NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Giustizia della FPICB è amministrata in base al presente Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto Federale, del Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Italiano Paralimpico, dei principi di Giustizia Sportiva, nonché dei principi fondamentali degli Statuti delle FSP-DSP adottati dal Consiglio Nazionale del CIP, ai quali si rimanda integralmente per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni di norme antidoping, nonché agli organi competenti per l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 2 PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motiva e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto o del provvedimento.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 3 ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI

1. Sono organi di giustizia presso la FPICB:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale, la Corte Sportiva d'Appello;
 - b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CIP, il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i suoi tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta, altresì, l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di Garanzia Federale o, se non istituita, alla Commissione di Garanzia del CIP, per l'adozione delle misure di competenza.
4. La procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della procura federale rende la dichiarazione di cui al precedente comma 3.
5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore federale presso la FPICB è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CIP o di componente della procura Generale dello Sport Paralimpico. La carica di componente di organo di giustizia o di componente dell'ufficio del procuratore federale presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore federale presso più di altre due FSP-DSP. Presso la FPICB, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore federale, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di organo di giustizia federale. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore federale presso la Federazione è, in ogni caso, incompatibile con la qualità di tesserato, di titolare di cariche sociali,

- incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro subordinato con l'IPC, il CIP, il CONI, l'ITSF, con la FPICB, con associazioni e società sportive sottoposte alla giurisdizione della FPICB.
6. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e presso l'ufficio del procuratore federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, co. 5, dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche adottati dal Consiglio Nazionale del CIP.
 7. La Procura Generale dello Sport Paralimpico, istituita presso il CIP, coopera con la Procura Federale al raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 4.
 8. Con delibera del Consiglio Federale può essere stabilito che le funzioni della Corte Sportiva d'Appello siano esercitate dal Tribunale Federale. Il giudizio innanzi alla Corte Sportiva d'Appello è disciplinato dall'art. 24 del presente Regolamento.
 9. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FPICB può costituire, d'intesa con una o più FSP-DSP, organi di giustizia e procure comuni.

ART. 4 ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) L'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) I comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono, altresì, le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti Federali.
3. Lo Statuto ed i Regolamenti Federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali ad un apposito collegio arbitrale.

ART. 5 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Presso la FPICB può essere istituita la commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia e della procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto a voto ai primi due scrutini, ed alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica 6 anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti- ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi ed i membri del Consiglio Federale- tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie

giuridiche, tra gli avvocati dello stato e tra gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della commissione federale di garanzia presso la FPICB è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CIP o di componente della procura Generale dello Sport Paralimpico, nonché con la carica di componente di commissione federale di garanzia presso più di altre due Federazioni.

2. La commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali, a quelle del codice di giustizia del CIP, ed alle norme statutarie e regolamentari del CIP;
 - b) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore federale e, eventualmente, sostituto procuratore, conformemente alle disposizioni federali, a quelle del codice di giustizia del CIP ed alle norme statutarie e regolamentari del CIP;
 - c) Adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della procura federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza dell'incompatibilità di cui al precedente art. 3, comma 5, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) Formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.
3. Fino all'istituzione della commissione federale di garanzia, le relative funzioni sono svolte dalla commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 6 DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

ART. 7 CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta Nazionale del CIP.
2. L'ammontare del contributo è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il contributo è dovuto per ciascun soggetto, diverso dal procuratore Federale, che introduca il procedimento. Nei casi in cui il procedimento sia cumulativo o comunque sia proposto nell'interesse di più soggetti, esso è dovuto in misura pari all'importo stabilito, moltiplicando il numero dei soggetti nel cui interesse è presentato l'atto introduttivo.
4. In caso di accoglimento pieno di un gravame, l'importo del contributo versato per l'impugnazione viene restituito.
5. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale federale, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero del procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
6. Il mancato versamento del contributo entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta l'immediata declaratoria di improcedibilità del procedimento, con provvedimento del Presidente dell'organo di giustizia adito.

ART. 8 UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, presso la Federazione può essere istituito l'ufficio del gratuito patrocinio.

2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, nonché il funzionamento del relativo ufficio, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 9 POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia e né l'udienza se non quando ritenga la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza, per causa alla stessa non imputabile, a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiono sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza, ove prevista, con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

ART. 10 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Ciascun componente degli organi di giustizia ha l'obbligo di astenersi:
 - a) Se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) Se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è a lui od al suo coniuge legato da vincolo di parentela o affinità sino al terzo grado;
 - c) Se ha grave inimicizia o vi sono motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione o con il difensore delle stesse;
 - d) Se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del procedimento;
 - e) Se alcuno dei suoi prossimi congiunti o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;

- g) Se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di procuratore federale.
2. Gli organi di giustizia hanno, altresì, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il giudice può richiedere al Presidente dell'organo giudicante al quale appartiene l'autorizzazione ad astenersi. Se l'obbligo di astensione riguarda il presidente, l'autorizzazione va richiesta al presidente dell'organo superiore.
4. In tutti i casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti, compreso il procuratore federale, può ricusare il giudice non astenutosi con ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi, da depositarsi entro 5 giorni antecedenti la data dell'udienza, se al ricusante è noto il nominativo dei giudici chiamati a decidere la controversia, ovvero prima della decisione in caso contrario.
5. La proposizione del ricorso per ricusazione sospende il procedimento.
6. Nel caso in cui la richiesta di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la richiesta di astensione o la ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
7. Il ricorso per ricusazione si considera come non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
8. Il ricorso per ricusazione dovrà essere accompagnato dal versamento del contributo, di importo pari a quello determinato dal Consiglio Federale.
9. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati decidere sulla ricusazione.
10. Il procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
11. Sui ricorsi per ricusazione decide la Corte Sportiva d'Appello quando attiene al giudice sportivo; il tribunale federale quando attiene ai componenti della corte federale d'appello; la corte federale d'appello quando attiene ai componenti della corte sportiva d'appello o ai componenti del tribunale federale.
12. Sul ricorso per ricusazione l'organo di giustizia adito decide entro 5 giorni dal deposito del ricorso.
13. Il provvedimento che decide sul ricorso per ricusazione non è impugnabile; in caso di accoglimento dovrà riportare il nominativo del giudice supplente, che resterà in carica solo per l'esame della controversia di cui alla ricusazione.

ART. 11 CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che definisce il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese in favore dell'altra parte fino ad una somma pari a 10 volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, e comunque non inferiore ad € 500,00.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale,

ART. 12 COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della società, associazione o ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la società, l'associazione o l'ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti indicare nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo giudicante e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione, in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link diretto dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ART. 13 SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie, quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio delle copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli di parte, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il codice ed i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II - GIUDICI SPORTIVI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

ART. 14 ISTITUZIONE

1. Presso la FPICB sono istituiti i giudici sportivi.
2. I giudici sportivi si distinguono in giudice sportivo nazionale e corte sportiva d'appello.

ART. 15 COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, ed in particolare su quelle relative a:
 - a) La regolarità delle gare e la omologazione dei risultati;
 - b) La regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) La regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) I comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) Ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La corte sportiva d'appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

ART. 16 ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

ART. 17 NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo e dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia o, se non istituita, dalla commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. Esso dura in carica 4 anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il giudice sportivo nazionale ha sede presso la FPICB.
5. Il giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla corte sportiva d'appello.

ART. 18 NOMINA DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. I componenti della corte sportiva d'appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo e dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia o, se non istituita, dalla commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello statuto del CIP.
2. La corte sportiva d'appello è composta da un Presidente, due membri effettivi ed un membro supplente.
3. I componenti della corte sportiva d'appello durano in carica 4 anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero comunque non inferiore a 4 indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente. È facoltà del Consiglio Federale di articolare la corte sportiva d'appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La corte sportiva d'appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di 3 componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

5. La corte sportiva d'appello ha sede presso la FPICB, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3.
6. Avverso le decisioni della corte sportiva d'appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui all'art. 13 dello Statuto del CIP.

CAPO II - PROCEDIMENTI

ART. 19 AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. I procedimenti innanzi al giudice sportivo nazionale sono instaurati:
 - a) D'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del procuratore federale;
 - b) Su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 20 ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al giudice sportivo entro il termine di 3 giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva di motivi. Entro il termine di 3 giorni la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 21 FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla data in cui è stata presentata l'istanza.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ART. 22 DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro 2 giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

ART. 23 PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il giudice sportivo nazionale pronuncia senza udienza.
2. Il giudice sportivo nazionale, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 24 GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. Le pronunce del giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla corte sportiva d'appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla procura federale; esso è depositato presso la corte sportiva d'appello entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data in cui è stata pubblicata la pronuncia impugnata. la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. L'interessato formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al comma precedente. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il presidente della corte sportiva d'appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di 2 giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla corte sportiva d'appello. entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La corte sportiva d'appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla corte sportiva d'appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
7. La corte sportiva d'appello può riformare, in tutto o in parte, la pronuncia impugnata. se rileva motivi di improponibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. in ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

8. La decisione della corte sportiva d'appello, adottata entro il termine di giorni 3 dalla discussione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III - GIUDICI FEDERALI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

ART. 25 ISTITUZIONE

1. Presso la FPICB sono istituiti i giudici federali.
2. I giudici federali si distinguono in tribunale federale e corte federale d'appello; entrambi hanno sede presso la FPICB.

ART. 26 COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. Il tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi a giudici sportivi nazionali.
2. La corte federale d'appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo tribunale.

ART. 27 NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia o, se non istituita, dalla commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del tribunale federale e della corte federale d'appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) Professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) Avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) Notai;
 - e) Avvocati iscritti per almeno 5 anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del tribunale federale e della corte federale d'appello durano in carica 4 anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di 2 volte.
4. Il tribunale federale e la corte federale d'appello si compongono, ciascuno, di un presidente, due membri effettivi ed un membro supplente. È facoltà del Consiglio Federale articolare il tribunale federale e la corte federale d'appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il tribunale federale e la corte federale d'appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II - PROCEDIMENTI

ART. 28 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti innanzi al tribunale federale sono instaurati:
 - a) Con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) Con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Salvo diversa previsione dello Statuto Federale, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

ART. 29 APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova applicazione, altresì, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a

chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 30 FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla procura federale ed agli altri soggetti interessati la data dell'udienza. Fino a 3 giorni prima dell'udienza gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, l'abbreviazione può essere disposta, altresì, in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 31 RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il tribunale federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) Gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) L'esposizione dei fatti;
 - c) L'indicazione dell'oggetto della domanda;
 - d) L'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) L'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi;
 - f) Formulazione delle conclusioni
 - g) La sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 32 RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CIP ed ai principi fondamentali del CIP, allo Statuto ed ai regolamenti della FPICB, possono essere annullate su ricorso degli organi della Federazione, del procuratore federale, di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali del CIP, allo Statuto ed ai regolamenti della FPICB possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il presidente del tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CIP, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CIP.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CIP previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 31, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART. 33 FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il presidente del tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando anche al ricorrente la data dell'udienza.
2. Fino a 5 giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 34 MISURE CAUTELARI

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al tribunale l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il procuratore federale, in presenza di gravi e concorrenti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale, ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 39, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport Paralimpico abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre 3 giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso reclamo alla corte federale d'appello entro 7 giorni. Al reclamo si applica, in quanto compatibile, l'art. 38. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche

d'ufficio. Essa è comunque revocata se il tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ART. 35 INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre 5 giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 36 SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza del tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa, in tutto o in parte, con atto motivato dell'organo procedente, nei casi in cui ricorrono esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata, e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante della procura federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo o lo comunica alle parti per iscritto entro il giorno successivo all'udienza e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 15 giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla corte federale d'appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 37 ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al tribunale federale ed alle parti almeno 10 giorni prima dell'udienza.

ART. 38 GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla corte federale d'appello.
2. Il reclamo è depositato presso la corte federale d'appello non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al collegio di garanzia dello sport paralimpico.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre con lo stesso provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal presidente. Il provvedimento, in ogni caso, perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta, anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non

- può differire l'udienza di un termine maggiore di 15 giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Con il reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata, e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 36 e 37.
 7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo o lo comunica alle parti entro il giorno successivo all'udienza e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 15 giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al collegio di garanzia dello sport paralimpico rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
 8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Se il reclamo è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il collegio può, inoltre, condannare il reclamante al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese.
 9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
 10. La decisione della corte federale d'appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 39 TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata, in tutto o in parte, a seguito del ricorso al collegio di garanzia dello sport paralimpico, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni

- dall'istanza di prosecuzione, che la parte interessata è tenuta a depositare non oltre 15 giorni dalla comunicazione, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, della motivazione della decisione.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
 5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) Se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) Se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) Se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano richiesta congiuntamente tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) Se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) In caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
 6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarle davanti al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.
 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la FPICB entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado, ed entro 60 giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ART. 40 EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento, ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai commi precedenti, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV - PROCURATORE FEDERALE

CAPO I - NOMINA E FUNZIONI

ART. 41 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la FPICB è costituito l'ufficio del procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia.
2. L'ufficio del procuratore federale si compone del procuratore federale e da un sostituto procuratore, che coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia o, se non istituita, dalla commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello statuto del CIP.
4. Il sostituto procuratore è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia o, se non istituita, dalla commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
5. Il procuratore federale ed il sostituto procuratore federale durano in carica per un mandato di 4 anni. Il mandato del procuratore federale non può essere rinnovato per più di due volte.

ART. 42 NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 27, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle forze dell'ordine o dei dirigenti della pubblica amministrazione.

ART. 43 ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.
2. I componenti dell'ufficio del procuratore federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni, ne possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE

ART. 44 AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme federali, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare, ovvero se è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 4.
3. Il procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso o interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il procuratore federale, entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i 2 giorni successivi. Qualora il procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto e dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato, al giudice ed agli ulteriori soggetti interessati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, è, altresì, formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergono nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 45 PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 44, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) Il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) Il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) Il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati delle gare, competizioni o campionati;
 - d) Il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazione di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 46 ASTENSIONE

1. Il procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal procuratore generale dello sport paralimpico.

ART. 47 SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive senza indugio nel casellario federale di cui all'art. 77 del presente regolamento le notizie di fatti o atti rilevanti. Il casellario federale deve essere tenuto secondo le modalità previste dall'art. 53 del codice di giustizia del CIP, in quanto compatibili.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di 60 giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del procuratore federale, la procura generale dello sport paralimpico autorizza la proroga di tale termine per la durata di 40 giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a 20 giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 44, comunica entro 10 giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla procura generale dello sport paralimpico. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

ART. 48 APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti ad indagine possono convenire con il procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il procuratore generale dello sport paralimpico, il quale entro 10 giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al Presidente Federale il quale, entro i 15 giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del procuratore generale dello sport paralimpico. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il

risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING NADO ITALIA

ART. 49 RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'ufficio del pubblico ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la procura della repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al procuratore federale, gli atti e i documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Presidente Federale ritenga che presso l'ufficio del pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della procura generale dello sport paralimpico.
4. La procura generale dello sport paralimpico può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al codice di giustizia sportiva del CIP. In caso di accoglimento della richiesta, il procuratore generale dello sport paralimpico trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al procuratore federale.

ART. 50 RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING NADO ITALIA

1. Il procuratore federale ha il dovere di collaborare con la procura antidoping Nado Italia nonché con l'ufficio del pubblico ministero.
2. Il procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della procura antidoping Nado Italia, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la procura generale dello sport paralimpico, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO

ART. 51 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'applicazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al collegio di garanzia dello sport paralimpico, di cui all'art. 13 dello Statuto del CIP. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto della disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti dei quali è stata pronunciata la decisione, nonché la procura generale dello sport paralimpico.

TITOLO VI - REVISIONE-REVOCAZIONE-RIABILITAZIONE-CLEMENZA

ART. 52 REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della corte federale d'appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al collegio di garanzia dello sport paralimpico ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della corte federale d'appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al collegio di garanzia dello sport paralimpico ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre, rispettivamente, dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla corte federale d'appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso il ricorso al collegio di garanzia dello sport paralimpico; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al collegio di garanzia dello sport paralimpico.

4. Fuori dai casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal collegio di garanzia dello sport paralimpico nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito innanzi all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del collegio di garanzia dello sport paralimpico.

ART. 53 GRAZIA

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata, e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
2. Competente alla concessione della grazia è il Presidente della Federazione, cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale.
3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione inflitta, dopo di che il provvedimento potrà condonare, in tutto o in parte, la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
4. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato indirizzata al Presidente della Federazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ovvero attraverso qualsiasi altro mezzo che consenta di dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione dopo che siano decorsi i termini previsti nei commi precedenti.
5. Il provvedimento non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme antidoping.

ART. 54 AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento generale con cui il Consiglio Federale provvede ad estinguere l'infrazione e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, fa cessare l'esecuzione della sanzione.
2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data dalla quale decorrono gli effetti dell'amnistia stessa.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento e per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. Il provvedimento di amnistia può essere sottoposto a condizioni od obblighi, e non si applica ai recidivi, salvo diversa espressa previsione.
5. Il provvedimento non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

ART. 55 INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale la quale può venire, in tutto o in parte, condonata ovvero commutata in altra più lieve. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
2. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa espressa previsione.
3. L'efficacia dell'indulto è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale, che è l'organo competente alla sua concessione.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni od obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo diversa espressa previsione.
5. Il provvedimento non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

ART. 56 RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto della condanna.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo e l'interessato, in questo lasso di tempo, ha tenuto un comportamento assolutamente non censurabile.
3. Competente a concedere la riabilitazione è la corte federale d'appello, su istanza del condannato. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La corte federale d'appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La corte federale d'appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la segreteria della corte federale d'appello, che provvede alla trascrizione nel casellario federale. La segreteria della corte federale d'appello provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni dal deposito della pronuncia, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta di dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito di buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dal provvedimento di rigetto.

6. La decisione che dichiara la riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato, entro 7 anni dalla concessione stessa, commette nuova infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca è disposta su ricorso del procuratore federale, comunicato all'interessato, dalla corte federale d'appello, qualora non sia stata disposta dal giudice competente ad irrogare la successiva sanzione.

PARTE SECONDA

TITOLO I - CODICE DISCIPLINARE

ART. 57 DOVERI DI COMPORTAMENTO

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano comportamenti conformi a quanto previsto dallo Statuto Federale, dai Regolamenti Federali, dal codice della Giustizia Sportiva del CIP, dai principi fondamentali degli Statuti delle FSP-DSP adottati dal Consiglio Nazionale del CIP, nonché dai provvedimenti, dalle deliberazioni e dalle decisioni della FPICB e dei suoi Organi.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 mantengono una condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da qualsivoglia forma di illecito sportivo, frode sportiva, dall'uso, dalla somministrazione e dalla commercializzazione di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla corruzione e da ogni indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti, comunque, al rispetto del vincolo di giustizia di cui all'art. 44 dello Statuto Federale, ed hanno espresso obbligo di adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie di cui all'art. 2, co. 1 lett. a) e b), D.L. 19 agosto 2003, convertito in legge 17 ottobre 2003 n. 280.
4. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti in ambito federale, nonché di esprimere giudizi su fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a fornire alla FPICB risposte complete e veritiere su quanto ad esse richiesto; sono, altresì, obbligati a trasmettere copia degli atti e documenti che

loro venissero richiesti. Coloro che forniscono risposte inesatte o non veritiere o che trasmettono documenti ideologicamente o materialmente falsi ne sono responsabili.

6. Il legale rappresentante della società, i dirigenti, i soci ed i collaboratori della gestione sportiva sono responsabili in solido con la società.

ART. 58 ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Rispondono di illecito sportivo gli affiliati, i tesserati e qualunque altro appartenente alla Federazione che compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico.
2. Chiunque abbia avuto rapporti con gli affiliati o con le persone che abbiano posto in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, o ne sia venuto anche semplicemente a conoscenza, ha il dovere di informare immediatamente il procuratore federale.
3. Chiunque ometta di segnalare entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, nel modo disposto dal comma 2, i fatti di illecito sportivo dei quali sia venuto a conoscenza, è considerato responsabile di omessa denuncia.
4. L'illecito sportivo di cui al primo comma è rilevato in via presuntiva, fatta salva la prova contraria.
5. L'illecito sportivo viene punito con la sanzione inibitiva che va da un minimo di 8 mesi sino alla radiazione, nei casi di particolare gravità.

ART. 59 FRODE SPORTIVA

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza, od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportive tutte le ipotesi previste dalla legge 401\89 e sue successive modifiche o integrazioni.
3. La frode sportiva è punita con la sanzione inibitiva che va da un minimo di 8 mesi sino alla radiazione, nei casi di particolare gravità.

ART. 60 VIOLENZA

1. Tutti i tesserati e qualunque altro soggetto appartenente alla Federazione rispondono degli atti di violenza, sia fisica che verbale, compiuti quali attentati alla lealtà sportiva, per come definita dal precedente art. 57, e sono assoggettabili alle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 61 DIVIETO DI SCOMMESSE

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FPICB o dell'ITSF.
2. Chiunque violi tale divieto è punito con la sanzione inibitiva da 6 mesi a 5 anni.

ART. 62 SOSTANZE VIETATE

1. La commercializzazione, l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e metodi di cui alle norme sportive antidoping è sanzionato ai sensi della predetta normativa.

ART. 63 RESPONSABILITA' SOGGETTIVA

1. Tutti gli affiliati e tesserati rispondono delle infrazioni alle norme contenute nello Statuto Federale e nei Regolamenti Federali commesse sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.
2. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali non può essere invocata a nessun effetto.
3. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione o dalla loro notifica, nei modi di rito, se prevista.
4. I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli affiliati sono ritenuti responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari perpetrati dagli affiliati medesimi.

ART. 64 RESPONSABILITA' OGGETTIVA

1. Le società e le associazioni sportive affiliate, nella persona del presidente o di colui che ne ha la rappresentanza legale, rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere.
2. Qualora fatti illeciti siano stati commessi da persona estranea agli affiliati, ma nell'evidente interesse di essi, è fatto obbligo a questi ultimi di dare la prova di non avervi partecipato e di avere, comunque, ignorato i fatti stessi. Tuttavia gli affiliati potranno essere ritenuti non responsabili se dai risultati dell'istruttoria o del giudizio si possa trarre il fondato convincimento di mancanza di colpevolezza oppure di forte e serio dubbio di mancanza responsabilità.
3. Le società e le associazioni sportive affiliate sono, comunque, responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni da esse organizzate. La mancata richiesta della forza pubblica comporta un aggravamento della sanzione che, in ogni caso, non può essere superiore al doppio di quella massima prevista.

TITOLO II - SANZIONI

ART. 65 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'

1. Le società che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
 - a) Ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
 - b) Deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
 - c) Ammenda: è una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una contravvenzione. Consiste nel pagamento di una somma di denaro in favore della FPICB, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 5.000,00.;
 - d) Perdita del risultato conseguito nella gara o manifestazione;
 - e) Perdita o non assegnazione del titolo a squadre;
 - f) Non ammissione a determinate manifestazioni o campionati a squadre regionali, interregionali, nazionali o internazionali;
 - g) Sospensione dall'attività agonistica ufficiale nell'ambito della stagione sportiva in corso, per un periodo che può andare da un giorno e fino al termine della stagione sportiva in corso;
 - h) Radiazione.
2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma godono del beneficio della non menzione sugli atti ufficiali della Federazione.

ART. 66 SANZIONI A CARICO DEGLI ATLETI

1. Gli atleti che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
 - a) Ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti dell'atleta;
 - b) Deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi infrazioni;
 - c) Squalifica per una o più gare o per una o più competizioni, o per un periodo di tempo che non superi la stagione sportiva in corso;
 - d) Non assegnazione o revoca del titolo individuale;

- e) Non ammissione a determinate gare, manifestazioni o competizioni individuali regionali, nazionali o internazionali, anche se l'atleta abbia acquisito il diritto di partecipazione per qualificazione;
 - f) Sospensione da qualunque attività per un periodo di tempo determinato;
 - g) Ritiro definitivo della tessera, ovvero radiazione.
2. Alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo si applica il beneficio della non menzione sugli atti ufficiali della Federazione.

ART. 67 SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI E DEGLI ALTRI TESSERATI

1. I dirigenti o gli altri tesserati di cui all'art. 11 dello Statuto Federale che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme e di ogni altra disposizione o deliberazione federale loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) Ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri e i compiti del dirigente o di altro tesserato;
 - b) Deplorazione;
 - c) Inibizione a rappresentare la società o associazione sportiva per una o più gare o per una o più competizioni, o per un periodo di tempo che non superi i 12 mesi;
 - d) Inibizione a ricoprire cariche federali per un periodo di tempo determinato e, in ogni caso, fino ad un massimo di 5 anni;
 - e) Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - f) Radiazione.

ART. 68 SANZIONI ACCESSORIE

1. Il provvedimento disciplinare avente ad oggetto le sanzioni, ad efficacia temporale, di cui ai precedenti articoli, comporta, per l'intero corso della sua esecuzione, l'inibizione a presenziare alle assemblee nazionali, sia ordinarie che straordinarie.
2. Il provvedimento disciplinare, o i provvedimenti disciplinari aventi ad oggetto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno comporta l'impossibilità di ricoprire una qualunque carica federale, per come previsto dall'art. 48, co. 1 lett. f), dello Statuto Federale.

ART. 69 RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) Se la nuova infrazione è della stessa natura della precedente;
 - b) Se la nuova infrazione è stata commessa nei 5 anni dalla condanna per la precedente infrazione;
 - c) Se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle elencate al precedente comma, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà, e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ART. 70 DEL TENTATIVO

1. L'affiliato ed il tesserato che compiono atti idonei, diretti in modo inequivocabile a commettere infrazioni, o ne siano responsabili, sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita di un terzo.
2. Se i soggetti di cui sopra, volontariamente, desistono dall'azione soggiacciono soltanto, alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé infrazione diversa. Se gli stessi soggetti, volontariamente, impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 71 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando, dai fatti accertati, emergono, a carica del responsabile, una o più delle seguenti circostanze:
 - a) Aver commesso il fatto con abuso di potere derivante dalla carica ricoperta;
 - b) Aver danneggiato persone o cose;
 - c) Aver determinato, o concorso a determinare, turbativa dell'ordine pubblico;

- d) Aver commesso il fatto al fine di commettere altre violazioni o ottenere l'impunità per quelle commesse;
 - e) Aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione;
 - f) Aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - g) Aver consumato l'illecito sportivo facendo uso della violenza, fisica o verbale;
 - h) Aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - i) Aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - j) Aver agito per motivi abietti o futili;
 - k) Avere, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - l) Aver cagionato un danno patrimoniale.
2. La misura dell'inasprimento della sanzione in presenza di circostanze aggravanti non potrà, comunque, superare il triplo della sanzione massima prevista per l'infrazione nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, mentre nel caso di ricorrenza di una sola circostanza aggravante l'aumento è fino ad un terzo della sanzione massima prevista per l'infrazione.

ART. 72 CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono, a favore del responsabile, una o più delle seguenti circostanze:
- a) Aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
 - b) Essersi adoperato, spontaneamente ed efficacemente, per eludere o attenuare le conseguenze dannose della violazione;
 - c) Avere concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - d) Avere, prima del giudizio, riparato interamente al danno;
 - e) Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Se ricorre una circostanza attenuante la pena viene diminuita in misura non eccedente un terzo.

ART. 73 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.
4. L'organo giudicante che ritenga sussistenti, contemporaneamente, circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare, fra le stesse, un giudizio di prevalenza o equivalenza, e più esattamente: quando sono prevalenti le aggravanti, il giudice non tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite dalle ricorrenti attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti. Se, invece, sono prevalenti le attenuanti, non si tiene conto degli aumenti di pena e si fa luogo soltanto alle diminuzioni. Se fra le une e le altre vi è equivalenza, si applica la sanzione che sarebbe stata inflitta senza il concorso di alcuna circostanza, né aggravante e né attenuante.
5. Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti è impedito in caso di recidiva.

ART. 74 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito, dagli Organi Federali, all'organo giudicante per ulteriori provvedimenti disciplinari.

TITOLO III - ARBITRATO

ART. 75 PROCEDIMENTO

1. Esclusivamente con riguardo a controversie meramente patrimoniali che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, gli affiliati e/o tesserati possono devolvere la decisione, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Federale, ad un apposito collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, alla controparte ed al Consiglio Federale.
2. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal presente regolamento ed è di natura irrituale.
3. La domanda di arbitrato deve contenere: l'oggetto della controversia; le conclusioni che si intendono sottoporre al giudizio del collegio; l'indicazione dell'arbitro prescelto-con contestuale accettazione dell'incarico-; l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni; l'invito alla controparte a provvedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro-con contestuale accettazione dell'incarico- che deve essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento alla parte proponente ed al Consiglio Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
5. Il collegio arbitrale è composto, anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Organico, da due arbitri nominati dalle parti e dal presidente, designato dagli altri due membri entro 20 giorni dalla ricezione da parte del proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo, il presidente sarà nominato dal Tribunale Federale, il quale provvederà anche a nominare d'ufficio gli arbitri che le parti non avessero nominato nei termini previsti.
6. Dei collegi arbitrali istituiti presso la FPICB non possono far parte gli organi di giustizia presso la Federazione, nonché coloro che siano sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte della FPICB, di altre Federazioni o Discipline Sportive Paralimpiche o del CIP, nonché a provvedimenti di sospensione in attesa di giudizio da parte degli stessi.
7. Il collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
8. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.

ART. 76 LODO

1. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dall'insediamento del collegio.
2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al presidente del collegio, che provvede, altresì, alle convocazioni del collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Il presidente del collegio fissa la data, il luogo e la riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 7 giorni prima della riunione.
3. Il collegio arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.
4. La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del presidente, o di uno o di ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni intervenute successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

5. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con l'espressa menzione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere: a) l'indicazione delle parti; b) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato; c) la concisa esposizione dei motivi; d) il dispositivo; e) la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, nei modi previsti dal precedente comma 5, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è stata apposta; f) l'eventuale regolamento sulle spese del procedimento.
7. Il lodo è inappellabile. Deve essere depositato entro 15 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria della FPICB, che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
8. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi alla comunicazione. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare e, pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, l'altra parte potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, provvederà al deferimento della parte inadempiente al Tribunale Federale per l'apertura del giudizio disciplinare nei suoi confronti.
9. Ferma la natura di arbitrato irrituale, ed escluso il deposito presso la cancelleria del Tribunale Civile, per quanto non espressamente previsto si applicano gli artt. 806 e ss. c.p.c.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 77 CASELLARIO FEDERALE

1. È istituito presso la Segreteria Federale il casellario federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 47 del presente regolamento, i provvedimenti degli organi di giustizia e gli atti di archiviazione del procuratore federale.
2. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CIP.

ART. 78 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

Indice

PARTE PRIMA.....	2
TITOLO I – NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO	2
CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	2
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	2
CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA	3
ART. 3 ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI.....	3
ART. 4 ATTRIBUZIONI.....	4
ART. 5 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	4
CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	6
ART. 6 DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	6
ART. 7 CONTRIBUTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA	6
ART. 8 UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO	6
CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	7
ART. 9 POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA	7
ART. 10 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	7
ART. 11 CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA.....	9
ART. 12 COMUNICAZIONI	9
ART. 13 SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE	10
TITOLO II - GIUDICI SPORTIVI.....	10
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA.....	10
ART. 14 ISTITUZIONE	10
ART. 15 COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI	10
ART. 16 ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE	10
ART. 17 NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE.....	11
ART. 18 NOMINA DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA.....	11
CAPO II - PROCEDIMENTI.....	12
ART. 19 AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE	12
ART. 20 ISTANZA DEGLI INTERESSATI	12
ART. 21 FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE	12
ART. 22 DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI	12

ART. 23 PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE	13
ART. 24 GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO.....	13
TITOLO III - GIUDICI FEDERALI	14
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA.....	14
ART. 25 ISTITUZIONE	14
ART. 26 COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI.....	14
ART. 27 NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI.....	14
CAPO II - PROCEDIMENTI.....	15
ART. 28 AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	15
ART. 29 APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO.....	15
ART. 30 FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO	16
ART. 31 RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA	16
ART. 32 RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI	17
ART. 33 FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO	17
ART. 34 MISURE CAUTELARI	18
ART. 35 INTERVENTO DEL TERZO	19
ART. 36 SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE	19
ART. 37 ASSUNZIONE DELLE PROVE	20
ART. 38 GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE D'APPELLO	20
ART. 39 TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI.....	21
ART. 40 EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI	23
TITOLO IV - PROCURATORE FEDERALE	24
CAPO I - NOMINA E FUNZIONI.....	24
ART. 41 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE.....	24
ART. 42 NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE.....	24
ART. 43 ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE	24
CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE.....	25
ART. 44 AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE.....	25
ART. 45 PRESCRIZIONE DELL'AZIONE	26
ART. 46 ASTENSIONE	26
ART. 47 SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI	26
ART. 48 APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE.....	27
CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING NADO ITALIA.....	28

ART. 49 RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	28
ART. 50 RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING NADO ITALIA	28
TITOLO V - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO	29
ART. 51 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO.....	29
TITOLO VI - REVISIONE-REVOCAZIONE-RIABILITAZIONE-CLEMENZA	29
ART. 52 REVISIONE E REVOCAZIONE	29
ART. 53 GRAZIA.....	30
ART. 54 AMNISTIA	30
ART. 55 INDULTO	31
ART. 56 RIABILITAZIONE	31
PARTE SECONDA.....	32
TITOLO I - CODICE DISCIPLINARE	32
ART. 57 DOVERI DI COMPORTAMENTO	32
ART. 58 ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNCIA.....	33
ART. 59 FRODE SPORTIVA.....	33
ART. 60 VIOLENZA.....	33
ART. 61 DIVIETO DI SCOMMESSE	34
ART. 62 SOSTANZE VIETATE.....	34
ART. 63 RESPONSABILITA' SOGGETTIVA.....	34
ART. 64 RESPONSABILITA' OGGETTIVA	34
TITOLO II - SANZIONI	35
ART. 65 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'	35
ART. 66 SANZIONI A CARICO DEGLI ATLETI	35
ART. 67 SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI E DEGLI ALTRI TESSERATI.....	36
ART. 68 SANZIONI ACCESSORIE	36
ART. 69 RECIDIVA.....	36
ART. 70 DEL TENTATIVO	37
ART. 71 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI	37
ART. 72 CIRCOSTANZE ATTENUANTI	38
ART. 73 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.....	38
ART. 74 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI	39
TITOLO III - ARBITRATO.....	39
ART. 75 PROCEDIMENTO.....	39
ART. 76 LODO	40
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	41

ART. 77 CASELLARIO FEDERALE	41
ART. 78 ENTRATA IN VIGORE.....	41